

## La settimana salvaguardia

L'INPS con propria [circolare n° 1 del 8 gennaio 2016](#) detta le prime indicazioni per l'attuazione della settimana salvaguardia prevista dalla [legge n° 208 del 28 dicembre 2015](#) (legge di stabilità per l'anno 2016).

La settimana salvaguardia interesserà 26.300 soggetti; le tipologie ricalcano, in linea di massima, quelle già previste nelle precedenti salvaguardie.

Abbiamo raccolto in una apposita tabella tutte le indicazioni utili per individuare i soggetti interessati.

Ricordiamo che per tutti i soggetti interessati la data ultima per la presentazione delle domande è fissata, per legge, al 1° marzo 2016.

Le domande di salvaguardia andranno inoltrate, a seconda della tipologia, all'INPS o alla Direzione Territoriale del lavoro.



Per consulenza personalizzata e presentazione di  
eventuali domande

il Patronato INAS CISL è gratuitamente a tua disposizione.

Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](#).

## Requisiti e condizioni per l'accesso alla VII salvaguardia (art. 1, comma 265 e seguenti, della Legge 208/2015)

Gli interessati	I requisiti	A chi la domanda
<b>Mobilità (6.300 posti)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011;</li> <li>• Nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria, ecc., anche in mancanza dei predetti accordi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perfezionamento del requisito in vigore ante Riforma Fornero entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile</li> <li>• Se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo; <i>NB: Il versamento volontario può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa e può essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile. Eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alle salvaguardie</i></li> </ul>	<p><b>INPS</b> <b>Entro il 1° marzo 2016</b></p>
<b>Prosecutori Volontari (9 mila posti)</b>		
<p>a) Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al <b>4 dicembre 2011</b> i quali possano <b>far valere almeno un contributo volontario</b> accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato</p> <p>b) Lavoratori autorizzati ai volontari entro il 4 dicembre 2011, ancorché' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività <b>lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013</b> non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.</p>	<p>Decorrenza della pensione <b><u>entro il 6.1.2017</u></b> (comprensiva della finestra mobile).</p>	<p><b>INPS</b> <b>Entro il 1° marzo 2016</b></p>

**Cessati dal Servizio (6.000 posti)**

<p>a) Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31 dicembre 2012 in ragione di <b>accordi individuali</b> sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di <b>incentivo all'esodo</b> stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato</p> <p>b) Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per <b>risoluzione unilaterale</b>, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.</p>	<p>Decorrenza della pensione <b><u>entro il 6.1.2017</u></b> (comprensiva della finestra mobile)</p>	<p><b>Direzione Territoriale del Lavoro entro il 1° marzo 2016</b></p>
--	--	--

**Tempo determinato (3.000 posti)**

<p>Lavoratori con contratto di lavoro a <b>tempo determinato</b> e i lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato. Sono esclusi i lavoratori del <b>settore agricolo</b> e i <b>lavoratori con qualifica di stagionali</b>.</p>	<p>Decorrenza della pensione <b><u>entro il 6.1.2017</u></b> (comprensiva della finestra mobile)</p>	<p><b>Direzione Territoriale del Lavoro entro il 1° marzo 2016</b></p>
--	--	--

**Congedi per handicap (2.000 posti)**

<p>Lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 a condizione di che il congedo risulti attribuito per assistere figli con disabilità grave</p>	<p>Decorrenza della pensione <b><u>entro il 6.1.2017</u></b> (comprensiva della finestra mobile)</p>	<p><b>Direzione Territoriale del Lavoro entro il 1° marzo 2016</b></p>
---	--	--